



Direzione del Personale e degli Affari Generali
Unità Elettorale, Normativa e Costituzione Strutture universitarie/AS/eb

UNIVERSITA' DI PISA

Codice AOO: CLE

Num. Prot.: 0003921 / 2015

Data: 27/01/2015

Rep: Decreti rettorali

Num: 95/2015

IL RETTORE

- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 6, comma 1, "Autonomia delle Università";
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 – "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";
- VISTO** lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il regolamento sugli assegni di ricerca, redatto ai sensi dell'art. 22 della legge 30.12.2010, n. 240, e nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla Carta europea dei ricercatori, emanato con Decreto Rettorale 28 aprile 2011, n. 5958, e in particolare gli artt. 3 e 8 e successive modifiche;
- ACCERTATO** che la recente normativa in materia prevede il riconoscimento da parte dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata, cui sono assimilati i titolari di assegni di ricerca, del diritto al trattamento economico per congedo parentale per astensione facoltativa fino a un periodo di tre mesi;
- VALUTATA** la necessità di allineare la previsione regolamentare alla suddetta normativa mediante opportuna modifica della prima parte del citato comma 2 dell'art. 7;
- VISTA** la delibera del 19 novembre 2014, n.256 con la quale il Senato accademico ha approvato la modifica al Regolamento sugli assegni di ricerca;
- VISTO** il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione con delibera 5 dicembre 2014, n.387 sul regolamento in questione;

DECRETA

Art. 1

1. E' emanata la modifica all'articolo 7, prima parte del comma 2 del Regolamento sugli assegni di ricerca, così come di seguito riportata:

- "Può inoltre essere sospeso fino a un massimo di mesi tre per il periodo di congedo facoltativo per maternità e fino a un massimo di mesi due per gravi motivi di salute e di famiglia documentati;"

Art. 2

1. La modifica di cui all'articolo 1 del presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione ed è pubblicata su www.unipi.it.

IL RETTORE

Prof. M. Augello